

July

ficabile in Cat. B e C/1 agli effetti dell'imposta di R.M., ma richiede solo che si tratti di attività produttiva di reddito classificabile nelle dette categorie senza stabilire alcuna relazione tra reddito e contributo. Tale criterio è stato recentemente confermato in una istruzione ministeriale (n. 304070) che testualmente dichiara:

"L'art. 75 della legge 25 luglio 1952, n. 949, non subordina l'applicazione del contributo di cui all'oggetto alla concreta esistenza di un reddito classificato in categoria B e C/1 agli effetti della imposta di Ricchezza Mobile.

"Esso, infatti, richiede solo che trattisi di attività produttiva di reddito classificabile nelle predette categorie, senza stabilire alcuna relazione tra reddito e contributo. Non può, pertanto, avere alcuna rilevanza, ai fini dell'applicazione del tributo, che il bilancio chiuda al passivo o che parte del reddito sia esente dal tributo mobile.

Il Consiglio di amministrazione, avuto riguardo all'onere eventuale derivante